

Council of Europe
Conseil de l'Europe



Congress of Local and Regional Authorities of Europe
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe

SECONDA SESSIONE

Strasburgo, 30 maggio - 1°giugno 1995

RISOLUZIONE 13 (1995)¹

**RELATIVA AL REGOLAMENTO INTERNO
DELLA CAMERA DEI POTERI LOCALI**

¹ Discussa e adottata dalla Camera dei Poteri Locali il 30 maggio 1995, prima seduta (ved. doc. CPL (2) 4, Parte I, bozza di Risoluzione presentata dal Sig. A.Chénard, Relatore)

La Camera dei Poteri Locali del CPLRE

1. Vista la Risoluzione 94(3) istitutiva del Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa adottata dal Comitato dei Ministri, il 14 gennaio 1994;
2. Visto che, in base all'articolo 6 della Carta del CPLRE, il CPLRE organizza i suoi lavori in seno a due camere : la Camera dei Poteri Locali e la Camera delle Regioni;
3. Visto che , in base all'articolo 12 della Carta del CPLRE, ciascuna delle due camere è abilitata ad adottare il proprio regolamento interno;
4. Tenendo conto del compito svolto dal gruppo di lavoro incaricato dell'elaborazione di un progetto di regolamento interno della Camera dei Poteri Locali;
5. ADOTTA con il presente testo il regolamento interno della Camera dei Poteri Locali di cui all'allegato I;
6. DECIDE che il regolamento interno della Camera dei Poteri Locali entrerà in vigore il 2 giugno 1995, sempre che vengano abrogate le regole di procedura speciali per le Camere.

REGOLAMENTO INTERNO DELLA CAMERA DEI POTERI LOCALI

Capitolo I - Sessione della Camera dei Poteri Locali

Articolo 1

1. La sessione della Camera dei Poteri Locali precede o segue immediatamente la sessione del Congresso dei Poteri Locali e Regionali. Su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Congresso, la Camera dei Poteri Locali può tenere altre sessioni previo accordo del Comitato dei Ministri

2. L'Ufficio di Presidenza della Camera dei Poteri Locali può sottoporre all'Ufficio di Presidenza del Congresso delle proposte relative allo svolgimento di una sessione straordinaria della Camera.

Capitolo II - Composizione della Camera dei Poteri Locali

Articolo 2

La designazione dei membri della Camera dei Poteri Locali e la durata del loro mandato sono disciplinate dagli articoli 2 e 3 della Carta del CPLRE, dalla seconda disposizione transitoria della Carta del CPLRE e dall'articolo 2 del Regolamento Interno del CPLRE.

I supplenti presso il CPLRE che siedono alla Camera dei Poteri Locali sono membri della Camera al pari dei rappresentanti. L'articolo 3 del Regolamento Interno del Congresso non si applica alla Camera dei Poteri Locali.

Capitolo III - Osservatori presso la Camera dei Poteri Locali

Articolo 3 - Osservatori

1. Vengono applicati in proposito i commi 1 e 3 dell'articolo 4 della Carta del Congresso nonché l'articolo 6 del Regolamento interno del Congresso.

2. La Camera può concedere lo statuto di osservatore ad altre organizzazioni che ne facciano richiesta.

3. Le richieste di statuto di osservatore devono essere rivolte all'Ufficio di Presidenza della Camera. Dopo un primo esame della domanda, l'Ufficio di Presidenza farà una raccomandazione alla Camera. La Camera prenderà la sua decisione a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti. Quando la Camera non si riunisce in sessione plenaria, la decisione viene delegata alla Camera dei Poteri Locali della Commissione permanente.

4. L'Ufficio di Presidenza della Camera può invitare uno o più rappresentanti di organizzazioni aventi lo statuto di osservatore presso il CPLRE o la Camera ad assistere all'insieme o a una parte dei lavori della riunione.

I gruppi di lavoro della Camera possono invitare, dopo averne avvertito l'Ufficio di Presidenza della Camera, uno o più rappresentanti di organizzazioni aventi lo statuto di osservatore presso il CPLRE o la Camera ad assistere all'insieme o a una parte dei lavori della riunione.

Capitolo IV - Invitati speciali

Articolo 4

Si applica, mutatis mutandis, il comma 2 dell'articolo 7 del Regolamento Interno del CPLRE.

Capitolo V - Presidenza e Ufficio di Presidenza della Camera

Articolo 5 - Presidenza del Decano di età

Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 8 del Regolamento Interno del Congresso.

Articolo 6 - Elezione del Presidente

1. L'elezione del Presidente della Camera si svolge durante la seduta di apertura di ogni sessione ordinaria per la quale vengono rinnovate le delegazioni nazionali. Il mandato del Presidente è di due sessioni ordinarie.

Il presidente può candidarsi alla rielezione per un secondo mandato consecutivo. In nessun caso una stessa persona può esercitare la presidenza per più di due mandati consecutivi.

2. Ogni membro della Camera del Congresso può candidarsi all'elezione. L'apertura del primo giro di scrutinio segna la fine del termine per la presentazione delle candidature presso la presidenza della Camera.

3. Il Presidente della Camera è eletto a scrutinio segreto. Due scrutatori, estratti a sorte, vengono incaricati dello spoglio delle schede.

4. Viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi al primo turno. Se dopo il primo turno, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi, al secondo turno l'elezione si farà a maggioranza relativa dei voti espressi. In caso di parità dei voti, si procede all'elezione mediante sorteggio.

5. Appena eletto il Presidente della Camera, il decano di età gli cede il seggio presidenziale.

Articolo 7 - Vicepresidenti della Camera

1. Dopo aver eletto il suo Presidente, la Camera sceglie tra i propri membri i sei Vicepresidenti.

Il mandato dei Vicepresidenti è di due sessioni ordinarie

2. L'elezione dei Vicepresidenti viene fatta sulla stessa schedina. Sono eletti i sei candidati che ottengono la maggioranza dei voti. L'altro o gli altri candidati appartenenti alla medesima delegazione nazionale non entrano nella determinazione dei sei candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Nessuna delegazione nazionale può avere più di un rappresentante presso l'Ufficio di Presidenza della Camera.

L'ordine di precedenza dei Vicepresidenti è determinato dall'ordine in cui sono stati eletti. In caso di parità dei suffragi si procede all'elezione mediante sorteggio.

3. Si procede all'elezione dei Vicepresidenti anche se il numero dei candidati non supera il numero delle cariche da assegnare.

Articolo 8 - Camera dei Poteri Locali della Commissione Permanente

1. Al fine di assicurare la continuità dei lavori della Camera dei Poteri Locali, i membri della detta Camera che siedono alla Commissione Permanente del CPLRE possono riunirsi in Camera dei Poteri Locali della Commissione Permanente.

2. La Camera dei Poteri Locali della Commissione Permanente può approvare progetti di risoluzione, raccomandazioni e pareri a nome della Camera e assolvere tutte le altre mansioni previste dal presente Regolamento Interno.

3. La Camera dei Poteri Locali della Commissione permanente non può prendere nessuna decisione se la maggioranza dei suoi membri non è presente.

Articolo 9 - Ufficio di Presidenza della Camera dei Poteri Locali

1. L'Ufficio di Presidenza della Camera dei poteri Locali si compone del Presidente e dei sei Vicepresidenti della Camera

2. L'Ufficio di Presidenza della Camera dei Poteri Locali assolve le mansioni assegnategli dalla Camera, dal Congresso, dall'Ufficio di Presidenza del Congresso, dalla Commissione Permanente del Congresso nonché dalla Camera dei Poteri Locali della Commissione Permanente.

3. L'Ufficio di Presidenza della Camera dei Poteri Locali costituisce i gruppi di lavoro incaricati delle questioni concernenti la competenza della Camera, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della Carta del CPLRE nonché dell'articolo 18 del presente Regolamento.

Esso stabilisce ugualmente il loro mandato e assicura il buon procedimento dei lavori.

4. In linea di massima, le riunioni dell'Ufficio di Presidenza si svolgono a porte chiuse. Tuttavia, l'Ufficio di Presidenza può decidere di invitare degli osservatori, dei membri delle delegazioni a una parte delle sue riunioni e prevedere delle audizioni di singole persone o di organizzazioni.

Capitolo VI - Presidenza, disciplina e ordinamento interno.**Articolo 10 - Presidenza**

1. Si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 14 del Regolamento Interno del Congresso
2. Il Presidente della Camera mette in atto la politica deliberata dalla Camera e mantiene contatti con le organizzazioni internazionali, nell'ambito della politica generale delle relazioni esterne del Consiglio d'Europa. Il Presidente puo' delegare una parte delle sue funzioni in proposito ai Vicepresidenti della Camera.
3. In caso di assenza o d'impedimento, il Presidente viene sostituito da uno dei Vicepresidenti della Camera.

Articolo 11 - Ordine pubblico nell'aula e nelle tribune

Si applica l'articolo 15 del Regolamento Interno del CPLRE

Capitolo VII - Ordine del giorno delle sessioni**Articolo 12 - Definizione dell'ordine del giorno**

L'Ufficio di Presidenza della Camera stabilisce l'ordine del giorno di ogni sessione tenendo conto delle competenze dell'Ufficio di Presidenza del Congresso in materia di coordinamento delle due Camere e preparazione della seduta plenaria del CPLRE.

Articolo 13 - Procedura d'urgenza

1. La Camera, il suo Ufficio di Presidenza o il suo Presidente possono chiedere la procedura d'urgenza presso il CPLRE.
2. Su richiesta della Camera dei Poteri Locali della Commissione Permanente o di dieci membri appartenenti a almeno due delegazioni nazionali e previo parere dell'Ufficio di Presidenza, un argomento puo' essere aggiunto all'ordine del giorno della Camera nel corso della prima seduta.
3. La domanda di procedura d'urgenza deve essere presentata non oltre due giorni feriali prima della sessione.
4. A proposito della domanda di procedura d'urgenza possono essere sentiti soltanto un oratore "a favore", un oratore "contro" e un rappresentante dell'Ufficio di Presidenza della Camera che interviene a nome del predetto Ufficio o a nome del gruppo di membri che ha presentato la proposta.
5. La procedura d'urgenza viene adottata solo se ottiene la maggioranza dei due terzi dei voti espressi da almeno il terzo dei membri della Camera.

6. Nel caso in cui la procedura d'urgenza venga accettata dalla Camera dei Poteri Locali della Commissione Permanente, la predetta procedura sarà deferita al gruppo di lavoro competente che ne riferirà prima della fine della sessione.

Capitolo VIII - Svolgimento delle sedute e regolamentazione delle discussioni

Articolo 14

1. Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (salvo il secondo comma), 27 e 30 del Regolamento Interno del Congresso.

2. Il verbale dell'ultima seduta della Camera è sottoposto, per approvazione, alla riunione successiva del suo Ufficio di Presidenza o alla sottocommissione permanente.

Articolo 15 - Numero legale

1. a. I commi 1,3,5 e 6 dell'articolo 29 del regolamento del Congresso si applicano, mutatis mutandis, anche alla Camera.

b. La Camera non può prendere decisioni diverse da quelle previste al primo comma dell'articolo 29 del Regolamento Interno del Congresso a meno che non sia presente in aula il terzo dei membri della Camera

c. Una votazione per appello nominale non è valida e il risultato non viene comunicato se non sono presenti in aula più dei due terzi dei membri. Questa disposizione non si applica ai casi previsti al primo comma dell'articolo 29 del Regolamento Interno del Congresso.

2. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 20 del Regolamento Interno del Congresso.

Articolo 16 - Maggioranze richieste

1. Le maggioranze richieste sono :

a. Per l'approvazione di un progetto di raccomandazione o di parere, prima che sia adottato dal Congresso o dalla Commissione Permanente, la maggioranza relativa dei membri presenti e votanti.

b. Per le decisioni di accettare una proposta presentata dai membri, di ricorrere alla procedura d'urgenza o per l'approvazione di emendamenti al Regolamento Interno della Camera, la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

c. Per le nomine, le maggioranze indicate al precedente Capitolo V.

d. Per l'approvazione di un progetto di risoluzione e altre decisioni, la maggioranza relativa dei voti espressi.

2. Le proposte accettate da una Camera sono inviate all'Ufficio di Presidenza del Congresso che esamina se le dette proposte sono di competenza di una Camera o del Congresso

3. Il ricorso alla procedura d'urgenza richiede il previo parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza del Congresso

Capitolo IX - Dichiarazioni scritte

Articolo 17 - Dichiarazioni scritte

Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 31 del Regolamento Interno del Congresso.

Capitolo X - Gruppi di lavoro

Articolo 18 - Costituzione dei gruppi di lavoro

Ai sensi dell'articolo 9.1 della Carta del Congresso, quando L'Ufficio di Presidenza del CPLRE stabilisce che un argomento è di competenza esclusiva della Camera dei Poteri Locali, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Poteri Locali può costituire un gruppo di lavoro ad hoc incaricato di un mandato specifico comprendente tra l'altro le seguenti mansioni:

- Preparazione di una relazione
- Organizzazione di una conferenza
- Cura e controllo dell'attuazione di un progetto di cooperazione o di attività intergovernamentali specifiche del Consiglio D'Europa..

2. L'Ufficio di Presidenza della Camera redige il mandato del gruppo di lavoro e ne cura l'esecuzione.

3. a. I gruppi di lavoro sono costituiti da undici membri al massimo.
- b. L'Ufficio di Presidenza della Camera designa i membri dei gruppi di lavoro sulla base delle candidature presentate dai membri stessi o dalle delegazioni nazionali e tenendo conto della necessità di un'equa ripartizione geografica.
- c. Un membro della Camera non può, in linea di massima, appartenere a più di un gruppo di lavoro della Camera.
- d. Nessuna delegazione nazionale deve, in linea di massima, avere più di un membro in seno allo stesso gruppo di lavoro della Camera.
- e. A titolo eccezionale, un membro di un gruppo di lavoro può designare un altro membro della Camera per sostituirlo a una riunione del predetto gruppo di lavoro.

4. Si applica, mutatis mutandis, il comma 2 dell'articolo 32 del Regolamento Interno del Congresso.

Articolo 19 - Procedura in seno ai gruppi di lavoro.

Si applicano, mutatis mutandis, il comma 3 dell'articolo 32 e i commi 3 a 9 dell'articolo 33 del Regolamento Interno del Congresso.

Articolo 20 - Relazioni dei gruppi di lavoro

1. Si applicano mutatis mutandis i commi 1,2,3 e 4 dell'articolo 34 del Regolamento Interno del Congresso.

2. Dopo l'approvazione di una relazione da parte di un gruppo di lavoro e tenendo conto dell'incarico assegnatogli, il gruppo di lavoro decide se tale relazione deve essere:

a. Presentata alla Camera per discussione, oppure

b. Presentata alla Camera per approvazione senza discussione in base all'articolo 22 del Regolamento Interno del Congresso; il ricorso a questa procedura richiede l'unanimità dei voti espressi;

c. Presentata alla Camera dei Poteri Locali della Commissione Permanente per approvazione a nome della Camera; il ricorso a questa procedura richiede l'unanimità dei voti espressi.

Articolo 21 - Audizioni

La Camera, il suo Ufficio di Presidenza, la Camera dei Poteri Locali della Commissione Permanente, nonché i gruppi di lavoro possono organizzare delle audizioni ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Interno del Congresso.

Articolo 22 - Consiglieri

Un membro dell'Ufficio di Presidenza o della Camera dei Poteri Locali della Commissione Permanente nonché di un gruppo di lavoro può essere accompagnato alle riunioni da un solo consigliere di sua scelta. Le spese di partecipazione del detto consigliere non sono a carico del bilancio del CPLRE.

Capitolo IX - Lingue e Pubblicità delle discussioni

Articolo 23 - Si applicano gli articoli 38 e 39 del Regolamento Interno del Congresso.

Articolo 24 - Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 40 del Regolamento Interno del Congresso.

Capitolo XII - Documenti ufficiali della Camera dei Poteri Locali

Articolo 25 - Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 41,42 e 43 del Regolamento Interno del Congresso.

Capitolo XIII - Bilancio

Articolo 26 - Si applica l'articolo 44 del Regolamento Interno del Congresso.

Capitolo XIV - Segretariato della Camera dei Poteri Locali

Articolo 27 - Si applica l'articolo 45 del Regolamento Interno del Congresso.

Capitolo XV - Revisione del Regolamento Interno della Camera

Articolo 28

1. Le proposte di modifica del Regolamento Interno della Camera presentate dai suoi membri sono disciplinate dall'articolo 20 del Regolamento Interno del Congresso.

a. Devono essere firmate da almeno dieci membri appartenenti a due o più delegazioni nazionali.

b. Se la Camera le considera ricevibili per un ulteriore esame, saranno inviate alla Camera dei Poteri Locali della Commissione Permanente che preparerà una relazione in merito, nelle condizioni previste dall'articolo 34 del Regolamento Interno del Congresso.

2. La Commissione Permanente del CPLRE vigila sul buon coordinamento dei Regolamenti Interni del Congresso e delle Camere.